

Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Approvata la legge di stabilità 2016

Martedì 22 dicembre Con 162 voti favorevoli e 125 contrari, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il disegno di **legge di stabilità 2016** (A.S. [2111-B](#)) nel testo licenziato dalla Camera (A. C. [3444-a](#)), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Si definiva anche al ddl n. [2112-B](#), sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

Tra le modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, si segnala in particolare:

Art. 1, comma 4 - Albo dei dottori commercialisti

Aggiunge il comma 4 che dispone **l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità**. Si ricorda che per l'iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1, commi 5-28 – Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli

Modifica il **comma 10, al fine di introdurre una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU** (in luogo dell'esenzione introdotta dal Senato) **per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori**. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo si **estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso)**.

Conseguentemente, si modifica il **comma 17** aumentando la dotazione del **fondo di solidarietà comunale** da 3.746,75 a **3.767,45 milioni di euro per il 2016**.


Modifica il **comma 19**, innalzando da 85.478 a **85.978 milioni di euro** le somme corrispondenti al **minore accantonamento**, necessario alla compensazione del gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni sulle imposte immobiliari contenute nel provvedimento in esame, in favore dei comuni delle regioni **Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta** a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.

Modifica il comma 638, **riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 21.2 milioni** di euro a decorrere dal 2016.

Aggiunge il **comma 27** con il quale è **prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E' inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

Con le modifiche al **comma 26** si sospende, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015).

In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di stabilità in esame.



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Il novellato **comma 28** mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiore dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esentati. Con le modifiche in esame si elimina la condizione, prevista nell'originario comma 24, secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014.

Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale.

Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

Articolo 1, comma 17 – Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI

Modifica il **comma 17** inserendo la lettera b), la quale è volta a rendere permanente la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista per il triennio 2014-2016 nell'importo complessivo di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (previsto ai sensi dell'art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto spending review). A tal fine è modificata la lettera a) del comma 381-ter, della legge n. 147/2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà comunale.

Aggiunge il **comma 18**, con il quale viene aumentato il contributo straordinario attualmente previsto dall'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione. Attualmente, la disposizione riconosce a tali comuni un contributo commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. L'emendamento aggiunge un comma 1-bis nel quale si dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell'attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il sopradetto limite di 1,5 milioni. La modifica rinvia inoltre ad un DM Interno le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto nei casi in cui il fabbisogno ecceda – ovvero in cui risulti inferiore – alle disponibilità finanziarie.


Modifica il **comma 17** lettera f), introducendo la previsione che assicura un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base sull'abitazione principale. Il riparto dei suddetti 80 milioni è finalizzato a garantire a ciascun comune l'equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull'abitazione principale.

Articolo 1, commi 29-34 - Determinazione dei fabbisogni standard

L'emendamento interviene sulla procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto legislativo n.216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale. A tal fine l'emendamento medesimo inserisce i **commi da 29 a 34** per semplificare ed accelerare la suddetta procedura, anche disponendo la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e, conseguentemente, modifica il comma 15, lettera d) del disegno di legge in esame.

In particolare:

- si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216/2010, senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del Ministero medesimo, ed ai suoi componenti, in numero di undici (di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio, tre (in luogo di quattro, ai sensi del subem. 0.4.257.1) dal ministro dell'economia e finanze, uno ciascuno dai Ministri dell'interno e degli affari regionali, uno dall'ISTAT, tre dall'ANCI ed uno designato in rappresentanza delle regioni (0.4.257.1) non sono



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

corrisposte né indennità né rimborsi spese (commi 29 e 30);

- stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla CTFS, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente: ciò diversamente da quanto ora previsto, in cui si provvede con un unico D.P.C.M, su cui si esprimono con proprio parere sia la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale che le Commissioni bilancio di ciascuna Camera. Si prevede inoltre che tale parere sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l'adozione dei fabbisogni standard (**commi 31 e 32**);

- dispone la soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue della stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferite presso la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff medesima).

In relazione a tali modifiche, l'emendamento modifica altresì il comma 17, lettera e), n. 2, ove si dispone che per l'anno 2016, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, saranno utilizzati i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ora istituita.

Articolo 1, commi 36-48 - Sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui **consulenti finanziari**

Introduce i **commi da 36 a 48**, volti a riformare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:


- consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF);
- **persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF)**;
- società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF);

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari. Si provvede inoltre alla **revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela**. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso **l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica**. Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una **tassa sulle concessioni governative**. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

Articolo 1, comma 49 - Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali

Aggiunge il **comma 49**, con il quale, con norma interpretativa, si precisa che tale termine, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

Articolo 1, comma 56- Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Aggiunge il **comma 56**, il quale prevede una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

Conseguentemente, modifica il **comma 638**, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 18.4 milioni di euro per il 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, con incremento di 7,9 milioni per l'anno 2027.

Articolo 1, commi 61-63 - Riduzioni IRES

Viene soppressa la **lettera a) del comma 33** del testo approvato dal Senato, con la quale si dispone l'abbassamento della misura dell'aliquota dell'Imposta sui redditi delle società - IRES, dal 27,5 al 24,5% a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, resta fermo il solo abbassamento al 24% a decorrere dal 2017.

Viene soppressa la **lettera a) del comma 34** che abbassa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Resta fermo l'abbassamento all'1,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime.


Tali soppressioni vanno ricondotte alla circostanza che, secondo quanto dispone il comma 35, per entrambe le norme (abbassamento delle aliquote IRES e ritenuta sugli utili) se ne subordina l'efficacia al riconoscimento in sede europea dell'ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento sopra richiamato, le cui risorse sono ora destinate dall'emendamento in commento ai nuovi interventi dallo stesso recati. A seguito dell'abrogazione delle due suddette norme, viene di conseguenza soppresso anche il comma 35.

Viene sostituito il **comma 36** che, nell'attuale formulazione, dispone che in caso di mancato riconoscimento della riduzione delle aliquote IRES e della ritenuta sugli utili di cui ai commi 33 e 34 che precedono, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti da tali riduzioni confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015; il medesimo comma dispone altresì che ai maggiori oneri, che derivano dalle riduzioni medesime, pari a 171,7 milioni di euro - che il subem. 0.1.1.121 precisa che sono per l'anno 2018 - si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri. La nuova stesura del **comma 63** (che sostituisce il comma 36 del testo approvato dal Senato) recata dall'emendamento stabilisce ora un rifinanziamento di tale Fondo, per circa 632 milioni nel 2016 ed 854 nel 2017, cui segue una riduzione di poco più di 1 milione nel 2018. Viene invece confermata la riduzione dei 171,7 milioni già prevista.

Articolo 1, commi 65-69 - Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

Inserisce i **commi da 65 a 69**, che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari. In particolare, il **comma 65** chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992). Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, rientra nel perimetro anche la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Il **comma 66** chiarisce l'applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.

Ai sensi del **comma 67** si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l'articolo 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il **comma 68** ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP. Il **comma 69** dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Modifica il **comma 638**, al fine di destinare il maggior gettito derivante dalle norme così introdotte ad incrementare il rifinanziamento del



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE, che passa da 139.610 a 152.210 milioni di euro per il 2018, da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019, da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2026, da 210.510 a 224.610 milioni di euro per il 2027 e da 199.100 a 213.200 milioni a decorrere dal 2028. Si ricorda in proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l'altro, non ne era stato delimitato l'ambito temporale di applicazione.

Articolo 1, comma 73 – Deduzioni IRAP

Aggiunge il **comma 73** il quale estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Conseguentemente modifica il **comma 638**, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 46,8 milioni di euro per il 2017 e di 25,2 milioni annui a decorrere dal 2018.

Articolo 1, comma 74 – Detrazioni per riqualificazioni energetiche

Modifica il **comma 74** introducendo la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi 76-84 – Locazione finanziaria immobili destinati ad abitazione principale

Inserisce i **commi da 76 a 84**, che disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

In particolare, il **comma 76** chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.


Ai sensi del **comma 77**, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).

Il **comma 78** chiarisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.

Secondo il **comma 79** è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Il **comma 80** disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente (**comma 81**) all'intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

I **commi da 82 a 84** recano la relativa **disciplina fiscale**.



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Il **comma 82** rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Il **comma 83** reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento.

In particolare,

- si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA;

- l'imposta si applica nella misura dell'1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non "di lusso", acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull'acquisto della "prima casa");

- l'aliquota dell'imposta di registro è pari all'1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l'acquisto della prima casa, ancorché assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggetti a imposta nella misura piena del 9 per cento.

Il **comma 84** reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.


Il maggior gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE (sostituendo il comma 638 del provvedimento in esame).

Articolo 1, comma 125 - Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

Aggiunge il **comma 125** ai sensi del quale non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Articolo 1, comma 128 - Estensione del **reverse charge**

Aggiunge il **comma 128** che estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. Reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Articolo 1, comma 129 – Compensazione cartelle esattoriali

Aggiunge il **comma 129** il quale estende al 2016 le norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.**

Articolo 1, comma 130-132 – Accertamento imposte sui redditi e IVA

Aggiunge i **commi da 130 a 132** che modificano la vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.

In particolare il **comma 130** sostituisce l'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 in materia di termini per gli accertamenti IVA, mentre il **comma 131** sostituisce l'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi.

In sintesi:


- sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e della imposta sui redditi in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il **comma 132** chiarisce che le norme così novellate si applicano retroattivamente, ossia agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e ai periodi successivi. Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015:

- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- per i predetti periodi d'imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l'accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.
- **Si chiarisce inoltre che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.**

Articolo 1, comma 133 – Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie

Modifica il **comma 133**, introducendo la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica saturo, ovvero non valida o non attiva.

Articolo 1, commi 134-138 – Rateazione debiti tributari

Aggiunge i **commi da 134 a 138**, che consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.

Ai sensi del **comma 134**, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. Il **comma 135** disciplina anzitutto gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l'ufficio competente ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo. Il **comma 136** chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate. Il **comma 137** stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. E' esclusa ogni ulteriore proroga. Il **comma 138** prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E' prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973. Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione. Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

Articolo 1, comma 141 – Obbligo di comunicazione del PM all'Agenzia delle entrate

Aggiunge un **comma 141** con il quale modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993). Con l'inserimento di un nuovo periodo, stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d'ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

Articolo 1, commi 142-147 – Operazioni con paesi black list

Aggiunge i **commi da 142 a 147**, con i quali si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies).

Il **comma 142**, lettera a) (espungendo dall'articolo 110 del TUIR i commi da 10 a 12-bis) elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 TUIR. La lettera b) del comma 142 modifica l'articolo 167 del TUIR al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (cd. Black list CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Viene precisato che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

merito allo scambio di informazioni a fini fiscali. Il **comma 143** reca le opportune disposizioni di coordinamento, mentre il **comma 144** chiarisce che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il **comma 145** affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Modifica il **comma 146**, specificando che, alle disposizioni in materia di obblighi facenti capo alle imprese multinazionali in merito alla predisposizione e presentazione annuale di una rendicontazione Paese per Paese nella quale siano indicati i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché tutti gli altri indicatori dello svolgimento di un'attività economica effettiva, di cui al comma 70-sexies, devono attenersi anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato nell'ipotesi in cui la società controllante, alla quale è attribuito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sia residente in uno Stato in cui non sussiste l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese oppure nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia in base al quale sia consentito lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese o qualora lo Stato si renda inadempiente relativamente alla rendicontazione Paese per Paese. Il **comma 147** affida a un decreto del MEF il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione fiscale; è demandato a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.


Articolo 1, comma 148 – Modifiche al regime Patent Box

Inserisce il **comma 148** il quale apporta due modifiche alla disciplina del c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "software protetto da copyright". Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarità e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box. La relazione governativa afferma che tale disposizione costituisce una semplificazione procedurale che non comporta effetti finanziari.

Articolo 1, commi 170-171 – Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

Aggiunge i **commi 170 e 171**, che disciplinano il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria.

In particolare (comma 170), i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs. n. 180 del 2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. Ai sensi del comma 171, i maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell'ente sottoposto a risoluzione. Si chiarisce espressamente che in tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Articolo 1, commi 195-196 - Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

Sostituisce i commi 195 e 196 (commi 99 e 100 del testo approvato dal Senato), che istituiscono, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 e dispongono che le predette risorse del Fondo siano utilizzate per alimentare, per 3 milioni di euro annui, un'apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

Più in dettaglio:

- il nuovo comma 195 ha confermato lo stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 per le finalità già previste dal comma 99. L'emendamento del Governo, approvato in Aula alla Camera, sopprime la disposizione secondo la quale per gli anni successivi al 2018 bisogna provvedere in Tabella E della Legge di stabilità.

- il nuovo comma 196 modifica il comma 100 al fine di specificare che le predette risorse confluiscono direttamente per le finalità già previste dal testo originario del comma (dunque per 3 milioni di euro su apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e per 7 milioni su apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile). L'emendamento, dunque, non prevede più l'istituzione con le predette risorse di un apposito Fondo presso il MISE.

Si osserva che non appare chiaro come - per gli anni successivi al 2018 - dovrebbe operare il riparto dello stanziamento tra i due Fondi sopra indicati.

Articolo 1, commi 219 e 224 - Dotazioni organiche dirigenti pubblici e disposizioni in materia di conferimenti di incarichi

Il nuovo **comma 219** introduce una disposizione transitoria per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 (data oltre alla quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti) ma prima della entrata in vigore della presente legge di stabilità: viene in particolare precisato che, al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), tali incarichi cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a:


- posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011;
- posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge;
- posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) o da svolgere in base al comma 117 (che prevede l'assunzione di 50 dirigenti, oltre che di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato) o in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento.

Modifica il comma 224 aggiungendo, tra il personale escluso dall'applicazione del comma 219, in base al quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, i seguenti:

- il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR
- il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile.



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Articolo 1, comma 234 – Assunzioni e mobilità nella P.A.

Aggiunge il **comma 234** volto a prevedere che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che hanno processi di mobilità in atto, assumano personale, soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendono nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità, mentre le amministrazioni pubbliche in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

Articolo 1, comma 368 – Rimborsi IVA a cittadini extra UE

Aggiunge il **comma 368**, che autorizza gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.

Articolo 1, commi 429, 431 e comma 437 – Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

Aggiunge i **commi da 429 a 431**. In particolare, il **comma 429** – modificando l'articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza. Con ulteriore modifica apportata si stabilisce che le predette disposizioni in materia di rimessione dei termini siano eseguite nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. La modifica interviene, conseguentemente anche al capoverso 2-ter del comma 236-bis, relativamente al quale si fa riferimento al limite delle risorse preordinate allo scopo. Il **comma 430** istituisce un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012. Il **comma 431** interviene sull'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione. Modifica il **comma 242** del testo approvato dal Senato al fine di precisare che la copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione (ivi quantificati nel limite di spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018) è effettuata mediante l'utilizzo delle risorse indicate dal comma 241, vale a dire a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'art. 7-bis del D.L. 43/2013, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Articolo 1, comma 599 – Proroga adempimenti tributari Lampedusa

Aggiunge il **comma 599**, il quale proroga al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.

Articolo 1, comma 605 e 606 – Finanziamento istituti di patronato ed assistenza sociale

Modifica il **comma 344** del testo approvato dal Senato (ora comma 605) disponendo:



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

- una minore riduzione di 13 milioni degli stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti di patronato ed assistenza sociale, che l'emendamento stabilisce, invece che alla cifra di 28 milioni attualmente prevista nel comma (cifra che già rappresentava una minor riduzione rispetto al testo iniziale del ddl, in cui era cifrata in 48 milioni), a 15 milioni;
- una minore riduzione di 3 punti percentuali dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti, che dall'esercizio finanziario 2017 viene fissata, invece che a 65 punti percentuali come ora previsto nel comma (rispetto al 72% stabilito dalla disciplina vigente), a 68 punti percentuali;
- una minore riduzione dell'aliquota di finanziamento degli istituti, che da 0,193 punti percentuali viene portata a 0,199 punti (rispetto agli 0,207 punti percentuali previsti a normativa vigente).

Aggiunge il **comma 606**, con cui si interviene sull'articolo 13, della legge n.152/2001 di finanziamento degli istituti di patronato, il cui comma 5 prevede che ai medesimi è comunque assicurata l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento delle somme impegnate, entro il primo trimestre di ogni anno, aggiungendovi un ulteriore periodo in cui si stabilisce che agli istituti è altresì assicurata una ulteriore erogazione pari all'80 per cento delle somme eventualmente assegnate in sede di assestamento del bilancio.

Conseguentemente modifica il **comma 638**, stabilendo che il FISPE è ridotto di 13 milioni annui a decorrere dal 2016.

Articolo 1, comma 618 - Credito d'imposta spese di negoziazione assistita

Aggiunge il **comma 618** che rende strutturale (in luogo di disporre l'applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d'imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per l'emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito detto credito d'imposta e sono apportate le opportune modifiche di coordinamento alla norma istitutiva (articolo 21-bis del D.L. n. 83 del 2015). Conseguentemente, alla Tabella A, è ridotto l'accantonamento del Ministero della giustizia:

2017: - 5.000.000

2018: - 5.000.000

Articolo 1, comma 675 - Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico


Modifica il comma 386 del testo approvato dal Senato aggiungendo tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche quello di pubblicare - in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali - il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Articolo 1, commi da 783-787 - Disposizioni in materia di spese di giustizia

Aggiunge il comma 783 con cui si modifica l'articolo 83 del T.U. in materia di giustizia, laddove al comma 3 esso dispone che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. L'emendamento aggiunge un comma 3-bis in cui si precisa che il decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Aggiunge poi i commi da 784 a 787 con cui si dispone che:

- al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell'ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati (comma 784);



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

- per la durata di prestazione dell'attività da parte del suddetto personale gli oneri retributivi e previdenziali sono a carico dei consigli dell'ordine di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da parte dell'amministrazione di destinazione, senza instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro (comma 785);

- le convenzioni hanno durata triennale e cessano al decorso di tale termine (comma 786).

Le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia e realizzate senza oneri per la finanza pubblica (comma 787).

Articolo 1, commi 842-854 – Procedure di risoluzione di istituti bancari (D.L. n. 183/2015)

Aggiunge i commi da 842 a 854, che riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa.

Più in dettaglio, il comma 842 costituisce gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei predetti istituti bancari.

La risoluzione è stata adottata conformemente alla disciplina nazionale di recepimento (decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015) della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) che, per la fase patologica dell'attività bancaria, ha introdotto un nuovo strumentario a disposizione delle autorità di settore e delle banche stesse per affrontare la crisi: la cd. risoluzione, con la quale si consente di avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – in Italia, la Banca d'Italia – volto a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e liquidare le parti restanti. Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo possono attivare una serie di misure, tra cui anche trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank o ente-ponte) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato. La risoluzione dei predetti enti è stata disposta dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 ed è stata approvata il 22 novembre 2015 dalla Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di Stato.


Con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015 sono costituite le seguenti quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. Tali enti hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali.

Il comma 843 chiarisce che agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione.

Il comma 844 fissa il capitale sociale di tali enti e chiarisce che le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

Il Fondo di risoluzione nazionale è costituito per intervenire nelle procedure di risoluzione delle banche con diverse attività, tra cui la concessione di garanzia e di finanziamenti, l'acquisto di attività dell'ente sottoposto a risoluzione e la sottoscrizione del capitale.

Ai sensi del comma 845 si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L'istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così costituiti.


Il comma 846 chiarisce che con la pubblicazione del decreto-legge n. 183, avente forza di legge, sono effettuate le formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese.

Ai sensi del comma 847, gli adempimenti societari devono essere perfezionati dagli amministratori nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

I successivi **commi da 848 a 854** recano norme di carattere generale. Il comma 848 chiarisce alcuni aspetti legati alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico previsto dalla disciplina europea sull'Unione Bancaria. In particolare, sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. Più in dettaglio, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico (ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014) fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dalle norme UE. Per l'anno 2016 tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81. Il comma 849 reca il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi aggiuntivi, determinati ai sensi dell'illustrato comma 491-octies: nei confronti dell'istituto si applicano alcune sanzioni previste dal Testo Unico Bancario (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato). Il comma 850 reca disposizioni fiscali, concernenti in particolare il trattamento tributario delle DTA - Deferred Tax Assets per gli istituti in risoluzione. La trasformazione in credito d'imposta delle DTA, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Ai sensi del successivo comma 851, tale disposizione si applica a decorrere dal 23 novembre 2015. Ai sensi del comma 852, le norme (contenute nel decreto-legge n. 83 del 2015) che permettono di dedurre in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; in tal modo esse si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare. Il comma 853 esclude dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte. Il comma 854, con finalità di coordinamento, abroga il decreto-legge n. 183 del 2015 fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

Articolo 1, commi 900-901- Pagamenti elettronici

Aggiunge i **commi 900 e 901** in tema di pagamenti elettronici. Il **comma 900** estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Il **comma 901** estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Articolo 1, comma 904 - Emolumenti delle PP.AA. superiori a mille euro


Aggiunge il comma 904 che mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante **l'utilizzo di strumenti telematici.**

Articolo 1, commi 949-957 - Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

Modifica i **commi 536, 537** del testo del Senato e aggiunge il **comma 955** in tema di dichiarazione precompilata. Con la modifica al comma 536 si aggiunge un nuovo comma 5-ter all'articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014 relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. **In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.** Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998). Con la modifica al comma 537 (comma ora 950) si prevede che l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avviene a partire dall'anno d'imposta 2015. Il comma 955 stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal **comma 954** con riferimento alle **detrazioni per spese funebri** (che ha eliminato il vincolo di parentela) e per le **spese di istruzione universitaria** (per le quali si prevede un decreto ministeriale) si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2015. Il decreto ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per le università non statali deve essere adottato entro il 31 gennaio 2016. Il subemendamento 0.49.50.1 modifica l'emendamento, prevedendo la sostituzione del comma 540 del testo approvato dal Senato (ora 953), per effetto delle modifiche apportate, si rende sperimentale, per il 2016, l'esclusione dal c.d. spesometro per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria; viene eliminato il riferimento al provvedimento di rango secondario volto a disciplinarne le modalità applicative.

Modifica il **comma 954** introducendo una novella all'articolo 24 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (DPR n. 917 del 1986) che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Conseguentemente modifica il comma 638 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 500 mila euro per il 2016 e di 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Modifica il comma 536 del testo del Senato, **prevedendo che i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018.** Modifica il comma 538 del testo del Senato, consentendo ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie. Inserisce il comma 957, il quale (modificando l'articolo 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997) **disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele).** In particolare, per effetto dell'emendamento in esame, **in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1 dell'articolo 39.**



Report Legis per PRESS

Dicembre 2015

REPORT LEGISLATIVO

Modifica il **comma 545** del testo approvato dal Senato al fine di estendere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5 per cento a tutte **le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge** e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Articolo 1, commi 987-989 - Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

Aggiunge i commi da 987 a 989, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.

Il comma 987, aggiungendo una lettera o-ter) al comma 2 dell'articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.

Ai sensi del comma 988, le medesime somme sono deducibili dall'IRAP (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis).

Il comma 989 chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente, ossia dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Nel corso della seduta del 16 dicembre l'assemblea ha assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'A.C. 3420 (LODOLINI ed altri) recante: **«Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di popolazione dei comuni e di fusione dei comuni minori».**